



# TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio ALBO CTU

N° 1448/2020 Prot.

Terni, 8 settembre 2020

AI SIGG. PRESIDENTI DEI SEGUENTI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI

Ordine Avvocati Terni

Camera Civile del Foro di Terni

Ordine Ingegneri di Terni

Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
Provincia di Terni

Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Terni

Ordine Farmacisti di Terni

Ordine Psicologi dell'Umbria

Ordine Biologi di Terni

Ordine Chimici di Terni

Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Terni

Ordine Geologi di Terni

Ordine Consulenti del Lavoro di Terni

Ordine Consulenti Proprietà Industriale di Terni

Ordine Assistenti Sociali Terni

Ordine Professioni Infermieristiche di Terni

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Terni  
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell'Umbria  
Collegio Periti Industriali di Terni e Periti Industriali Laureati  
di Terni  
Associazione Tributaristi Italiani di Terni

LORO SEDI

***Oggetto: REVISIONE ALBO DEI C.T.U.***

L'articolo V-3 (regime transitorio) del Protocollo di intesa tra il Tribunale di Terni, la Procura della Repubblica del Tribunale di Terni, l'Ordine degli Avvocati di Terni, la Camera Civile di Terni e gli Ordini e Collegi professionali interessati, avente ad oggetto l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei consulenti tecnici, sia in fase di prima iscrizione che di permanenza negli albi stessi, sottoscritto il 2.10.2019 **prevede che i consulenti già iscritti all'Albo del Tribunale di Terni debbano procedere alla richiesta di conferma della iscrizione stessa con le modalità di cui all'art. II-2**, allegando la documentazione illustrativa della speciale competenza, precisando l'ambito di specializzazione o sottospecializzazione di loro interesse e fornendo le indicazioni di cui all'art. III-2 dello stesso protocollo anche da parte di **coloro che abbiano depositato domanda di iscrizione prima dell'entrata in vigore del presente protocollo e la cui domanda non sia stata ancora esaminata.**

Prevede altresì che per coloro che siano già iscritti all'Albo, o la cui domanda sia in attesa di verifica, **la conferma della iscrizione o la nuova iscrizione è subordinata, entro quattro mesi dalla conferma della iscrizione o nuova iscrizione, alla partecipazione al corso di cui all'art. II-4 lett. B del protocollo.**

Gli iscritti sono pertanto tenuti, se interessati, a dare conferma della loro volontà di rimanere iscritti o di ottenere l'accoglimento della domanda di iscrizione **entro il termine perentorio di due mesi** dalla data di ricezione della presente (termine così prorogato rispetto a quello previsto nel protocollo, per effetto della necessità di predisporre le attività propedeutiche alla revisione dell'Albo), con le modalità contenute nel Protocollo stesso e mediante comunicazione da inviare esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo PEC : [civile.tribunale.terni@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.terni@giustiziacert.it)

Il termine si intende riferito alla data in cui la presente comunicazione sarà ricevuta da ciascun Ordine o Collegio professionale.

Contestualmente, la stessa comunicazione, completa della documentazione, dovrà essere trasmessa per conoscenza all'Ordine o Collegio di appartenenza. La ricevuta dell'avvenuta consegna delle PEC spedite alla Cancelleria del Tribunale ed all'Ordine/Collegio costituirà per il professionista prova di avvenuta comunicazione prevista dalla disposizione transitoria sopra richiamata.

Per miglior evidenza si ricorda che la documentazione da produrre obbligatoriamente, richiamata nell'art. II.-2 del Protocollo, consiste nei seguenti documenti:

1) estratto atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica (N.B. I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato con assunzione della responsabilità relativa alla sua veridicità).

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC, con indicazione della stessa, nonché l'indicazione degli estremi di una idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile, in ogni caso non inferiore a quella minima prevista dalle normative dei rispettivi Ordini o Collegi ed inoltre da un curriculum vitae europeo (come da modello allegato) con indicazione di essere: a) nel possesso del titolo e nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, che si indica in almeno cinque anni, successivo al conseguimento dalla iscrizione all'albo; b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo (anche post-universitario) nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti; c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale, che documentino l'effettivo esercizio delle competenze acquisite quali, a titolo esemplificativo, ruoli svolti, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.; d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche; e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista; f) nel possesso di attestazioni della conoscenza del processo telematico e comunque nel possesso di una pur basilare conoscenza del processo; g) nel possesso di una adeguata polizza per la r.c., in ogni caso non inferiore a quella minima prevista dalle normative dei rispettivi Ordini o Collegi; h) nell'attestazione di essere in regola con la formazione professionale continua e con i crediti formativi, come previsto dalle normative di riferimento professionale; i) essere iscritto a REGINDE).

Si precisa inoltre che ai fini della dichiarazione suddetta occorre produrre adeguata documentazione a corredo di quanto indicato nel Curriculum Vitae prodotto, sia con riferimento alla documentazione da prodursi necessariamente, che di quella aggiuntiva a supporto della dichiarazione di speciale competenza, che il consulente ha facoltà di produrre per meglio illustrarla.

Poiché la direttiva 65464 del 30 marzo 2018 del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia ha previsto che, in caso si debba procedere alla pubblicazione del curriculum vitae, esso deve essere pubblicato senza i dati personali, si dovrà produrre fin da ora una seconda copia del curriculum vitae europeo "ad uso pubblicazione" priva dei dati personali (indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail personale, altri dati inerenti alla persona).

Si rappresenta che la mancata risposta nel equivarrà a mancato interesse a permanere o ad ottenere la iscrizione già richiesta e pertanto verrà cancellato da ll'Albo.

Per altri chiarimenti si invita a prendere contatto con gli uffici del Tribunale, all'indirizzo PEC sopra indicato.

Terni, 8 settembre 2020

Il Presidente  
ROSANNA IANNIELLO



Si allegano:  
Modulo formato europeo per Curriculum Vitae;  
Modulo per Conferma di iscrizione  
Modulo per Nuova iscrizione